

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

LIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE	PAG.	PAG.
Congedo:		
PRESIDENTE	565	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Modificazioni all'articolo 3 della legge 3 marzo 1951, n. 193, recante norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato (2303)	566	
PRESIDENTE	566, 567	
SCRICCIOLO, <i>Relatore</i>	566	
ANGELINO PAOLO	566	
BELOTTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	567	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
ZANIBELLI ed altri: Proroga dei benefici previsti dall'articolo 8, primo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 635 e successive modificazioni e integrazioni per le imprese artigiane, le piccole industrie, le imprese alberghiere e di trasporto (2440)	567	
PRESIDENTE	567, 569	
LAFORGIA, <i>Relatore</i>	567, 568	
LENTI	568	
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	568	
Disegno di legge (Rinvio):		
Modificazioni al regime tributario delle società concessionarie telefoniche (1630)	569	
PRESIDENTE	569	
		Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):
		Approvazione degli atti di vendita e trattativa privata in data 22 ottobre 1957, n. 7013 di repertorio ed in data 13 gennaio 1960, n. 7209 di repertorio alla Società anonima immobiliare del Tigullio del compendio demaniale costituito da una zona di arenile e di scogliera sito in Rapallo, nonché delle strutture murarie di un fabbricato non ultimato, esistenti sull'arenile medesimo (2289)
		569
		PRESIDENTE
		569
		PATRINI, <i>Relatore</i>
		569
		Disegno di legge (Discussione e approvazione):
		Deroghe al monopolio di Stato del chinino (2295)
		569
		PRESIDENTE
		569, 570
		LORETI, <i>Relatore</i>
		570
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE
		570
		La seduta comincia alle 17,15.
		LAFORGIA, <i>Segretario ff.</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		Congedo.
		PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Zugno.

Discussione del disegno di legge: Modificazione all'articolo 3 della legge 3 marzo 1951, n. 193, recante norme relative al Servizio del Portafoglio dello Stato (2303).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione all'articolo 3 della legge 3 marzo 1951, n. 193, recante norme relative al Servizio del Portafoglio dello Stato ».

Il Relatore, onorevole Scricciolo, ha facoltà di svolgere la relazione.

SCRICCIOLO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, tutte le operazioni di trasferimento di valuta estera per conto dell'Amministrazione dello Stato prima dell'entrata in vigore della legge 3 marzo 1951, n. 193 venivano anticipate dal Portafoglio dello Stato; ciò determinava una situazione assai grave data l'entità delle anticipazioni per le operazioni che il Portafoglio dello Stato doveva effettuare allo scoperto per conto delle singole Amministrazioni dello Stato.

Al fine di disciplinare questa materia, fu emanata la legge 3 marzo 1951, n. 193, che prevede l'obbligo per le singole Amministrazioni dello Stato di anticipare esse stesse al Portafoglio il corrispettivo in lire della valuta estera richiesta in base al cambio ufficiale corrente. Ad operazione avvenuta il Portafoglio dello Stato avrebbe regolarizzato il conto con le singole amministrazioni. Se ciò eliminava il rischio di operazioni allo scoperto comportava tuttavia notevolissimo carico di lavoro per i servizi amministrativi e contabili del Portafoglio stesso, per l'ufficio di riscontro della Corte dei conti, per la Tesoreria centrale e per le amministrazioni richiedenti. A temperamento di ciò si stabiliva all'articolo 3 della legge che le differenze a debito o a credito, qualora non fossero state superiori alle mille lire, avrebbero dovuto essere scritturate in conto perdite e profitti della gestione del Portafoglio. Tale norma, se poteva spiegare un benefico effetto quando le operazioni di trasferimento di valuta erano contenute in limiti ristretti (fino al 1951 erano poco più di 5 mila all'anno), ora che detti trasferimenti hanno raggiunto la cifra annuale di circa 35 mila, costituisce un temperamento di ben scarso rilievo. L'aumento del numero dei trasferimenti accresce enormemente le operazioni amministrative e contabili che il Portafoglio dello Stato deve effettuare.

Al fine di agevolare le operazioni del Portafoglio, il disegno di legge, in esame pre-

vede una modifica all'articolo 3 della legge 3 marzo 1951, n. 193, rapportando il limite di mille lire in esso stabilito a valori più attuali. L'elevazione del limite non deve però alterare quella compensazione che, entro determinati valori, si viene naturalmente a comporre nelle risultanze finali della gestione del Portafoglio.

Lo scopo del disegno di legge è quindi eminentemente tecnico, non comporta aggravii di natura fiscale né onere alcuno. Per queste ragioni esprimo parere favorevole e raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Convegno si tratti di un disegno di legge a carattere limitatamente tecnico al quale darò voto favorevole. Sono tuttavia assai impressionato dai dati forniti dalla relazione ministeriale relativi all'incremento enorme del numero dei trasferimenti. A questo proposito vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario per il tesoro se ha la possibilità di controllare se detti trasferimenti siano giustificati. Mi sembra infatti che tali trasferimenti, in genere, avvengono in pagamento di assegni di sede al personale di Consolati e di altri enti ed istituti.

Dalle informazioni che ho avuto da amici che risiedono all'estero, risulta che in alcune sedi — ed in particolare a Bruxelles — vi è una pletera di personale che comporta un notevole aggravio valutario per lo Stato italiano; aggravio che, in alcuni periodi ha fatto tremare « le vene e i polsi » al nostro Governo. Leggo troppo spesso sulla *Gazzetta ufficiale* di trasformazioni di Viceconsolati in Consolati, di Consolati in Consolati generali, anche in Paesi di scarsa popolazione e di irrilevante interesse commerciale. Mi domando se non sarebbe più opportuno favorire l'espansione di agenzie commerciali, che contribuiscano alla nostra espansione economica, rivedendo l'intero quadro delle nostre rappresentanze all'estero.

Non comprendo, infatti, soprattutto in tempi come i nostri caratterizzati da voli rapidi, da telecomunicazioni, da rapidità di comunicazioni in genere, la necessità di questa pletera di persone in Paesi nei quali gli interessi politico-economici italiani non sono rilevanti. Credo pertanto che si imponga una revisione oculata di queste spese da parte del Ministero del tesoro, in quanto gravano fortemente sulla bilancia valutaria del nostro Paese.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le osservazioni fatte dall'onorevole Angelino hanno indubbiamente il loro peso, ma esulano dal contenuto tecnico del disegno di legge. Infatti l'onorevole Angelino, pur dando la sua adesione al provvedimento, ha fatto una raccomandazione in ordine all'organizzazione del personale, che comporta un notevole esborso di valuta estera; il disegno di legge è invece un provvedimento di adeguamento tecnico, in materia di anticipazioni in relazione a quelle che sono le necessità che l'esperienza pratica ha posto in rilievo.

Prendo per altro atto delle raccomandazioni dell'onorevole Angelino, che potranno più adeguatamente essere riproposte in sede di riesame di tutta l'organizzazione italiana all'estero, in occasione della discussione di un provvedimento *ad hoc*.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge sul quale non sono stati presentati emendamenti:

« Il limite di cui all'articolo 3, comma primo, della legge 3 marzo 1951, n. 193, è elevato a lire cinquemila ».

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Zanibelli, Biaggi Nullo, Colleoni e Radi: Proroga dei benefici previsti dall'articolo 8, 1° comma, della legge 29 luglio 1957, n. 635 e successive modificazioni ed integrazioni, per le imprese artigiane, le piccole industrie, le imprese alberghiere e di trasporto (2440).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Zanibelli, Biaggi Nullo, Colleoni e Radi: « Proroga dei benefici previsti dall'articolo 8, primo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni e integrazioni per le imprese artigiane, le piccole industrie, le imprese alberghiere e di trasporto ».

Il Relatore, onorevole Laforgia, ha facoltà di svolgere la relazione.

LAFORGIA, *Relatore*. La legge 29 luglio 1959, n. 635, prevede all'articolo 8 una serie di facilitazioni per quelle imprese che sorgono sul territorio di comuni con meno di

diecimila abitanti. È inutile che mi soffermi sull'utilità e sull'opportunità di tale norma emanata a suo tempo e sugli effetti che essa ha avuto per lo sviluppo economico di zone depresse del centro-nord. Tuttavia, secondo un'interpretazione della pubblica amministrazione, sembra che tale legge perderebbe di validità ed efficacia il 30 giugno 1965, cioè ieri. Nel dubbio se sia fondata o meno questa interpretazione, ritengo opportuna l'approvazione di questa proposta di legge di proroga, in modo che le agevolazioni fiscali previste dalla legge 29 luglio 1957, n. 635, a favore delle nuove imprese artigiane, delle nuove piccole industrie, delle nuove imprese alberghiere e di quelle esercenti impianti di trasporto restino in vigore fino a quando non saranno emanate nuove disposizioni per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale e comunque non oltre l'esercizio finanziario 1968.

Il Governo ha presentato un disegno di legge al Senato inteso a rivedere con nuovi criteri tutta la materia e che proroga le esenzioni fiscali di cui stiamo discutendo per altri tre anni.

La proposta di legge in esame ha lo scopo di realizzare la continuità tra un certo regime di esenzioni fiscali, tendenti a facilitare l'insediamento di nuove iniziative artigiane e industriali ed una nuova disciplina di proroga che, sebbene con ritardo, verrà approvata dal Parlamento. La proposta di legge ha appunto il fine di colmare questo vuoto.

A questo proposito intendo preannunciare agli onorevoli colleghi l'opportunità di aggiungere un nuovo articolo all'articolo unico di cui consta la proposta di legge, per meglio chiarire l'esigenza di garantire la continuità dei benefici previsti dalla legge n. 635. L'articolo aggiuntivo proposto è del seguente tenore: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* ed ha effetto dal 1° luglio 1965 ».

È opportuno che questo provvedimento di agevolazioni fiscali continui ad operare senza soluzioni di continuità sia per ragioni di giustizia sia per assicurare in un momento particolare della nostra vita economica in zone a basso indice di concentrazione industriale lo svolgimento di attività economiche basate su piccole imprese industriali ed artigiane.

Per questi motivi raccomando vivamente alla Commissione l'approvazione di questa proposta di legge, con l'articolo aggiuntivo da me proposto.

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1965

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LENTI. Desidero avanzare innanzitutto una riserva di ordine procedurale. Se noi approviamo la proposta di legge in esame, accadrà che essa, al momento della discussione nell'altro ramo del Parlamento, sarà abbinata al disegno di legge predisposto dal Governo per il riordino di tutta la materia dei benefici alle imprese artigiane, alle piccole industrie, ecc. Non stiamo perciò facendo un lavoro inutile?

Nella proposta di legge, con l'intento di colmare una lacuna, si prevede la riconferma di un particolare regime di agevolazioni fiscali per nuove imprese a carattere artigiano o piccolo industriale che si insediano nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale. Ora mi chiedo perché tali benefici non vengono prorogati anche per i Comuni, che necessitano dell'intervento statale e di particolari agevolazioni proprio in vista degli interventi infrastrutturali che agli insediamenti industriali sono connessi.

Noi vorremmo inoltre proporre che la proroga dei benefici della legge 29 luglio 1957, n. 635, sia limitata ad un solo anno, in modo da non pregiudicare o ritardare il riordino di tutta la materia.

LAFORGIA, *Relatore*. La proposta di legge è già coordinata con quanto previsto dal disegno di legge governativo, che proroga tutta la politica di intervento straordinario per le zone depresse del centro-nord.

LENTI. Abbiamo tuttavia una soluzione limitata in rapporto all'ampio settore della spesa pubblica. Ad una situazione di squilibrio grave rischiamo di aggiungere uno squilibrio ancora più grave in quanto agevoliamo gli insediamenti e non prevediamo le spese che ne derivano.

La cosa più logica, secondo noi, che avrebbe garantito nel modo migliore l'ottenimento degli scopi che con questa leggina ci si propone di raggiungere, sarebbe stata quella di proporre il prolungamento degli effetti della legge attuale nel suo complesso (essendo una legge che comprende organicamente il complesso dei problemi e non soltanto quelli dell'agevolazione fiscale alla piccola e media industria) per un periodo di tempo limitato.

Chiediamo quindi che il disegno di legge sia trasformato in proposta di proroga della legge n. 635 per la durata di un anno.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La materia di cui si occupa la pro-

posta di legge rientra nel quadro trattato dal disegno di legge che è in discussione al Senato, riguardante la nuova normativa sulle aree depresse del centro-nord. Non c'è dubbio che tale provvedimento strutturi un'azione incentivatrice, compreso l'aspetto fiscale, in modo diverso da quello previsto dalla legge n. 635. Innanzitutto si prevede una nuova classificazione delle zone; da ciò può derivare che non tutte le zone coperte della legge n. 635 e successive modificazioni siano coperte anche dalla nuova legge, ma può anche derivare che la nuova legge possa coprire zone più ampie; nessuno può oggi stabilirlo con certezza, prima della conclusione dell'iter del disegno.

La legge n. 635, all'articolo 8, stabiliva facilitazioni fiscali per quelle imprese che si fossero costituite sul territorio di comuni con meno di 10 mila abitanti. Tali agevolazioni fiscali operavano al termine della costruzione degli impianti. Se consideriamo adesso un impianto in costruzione (per esempio un albergo o una funivia) che entrerà in esercizio nel mese di ottobre o novembre, non siamo in grado di decidere se tale impianto debba fruire di quelle agevolazioni fiscali previste dalla legge, che è scaduta il 30 giugno.

È appunto questa la preoccupazione che ha spinto gli onorevoli colleghi alla presentazione della proposta di legge. Di fronte ad uno *jatus legis* si potrebbe dare efficacia retroattiva al provvedimento che è ora in discussione al Senato, ma con la grave limitazione data dal fatto che questo esplica la sua efficacia nei confronti di zone che non conosciamo.

Occorre inoltre tener presente che questi impianti sorgono in zone montane, dove spesso il lungo inverno è la causa dell'impossibilità di condurre a compimento un impianto. Le agevolazioni fiscali dovranno estendersi a queste attività o no? Da un punto di vista di sistematica legislativa, ritengo di no.

Potremmo forse accantonare questa proposta di legge, in attesa che il disegno di legge governativo ci sia trasmesso dal Senato. Si tratta di vedere qual'è la via che ci consente di giungere ad una soluzione nel più breve tempo possibile.

Allo stato delle cose penso che se approvassimo la proposta di legge e la trasmettessimo al Senato, là sarebbe certamente abbinata al disegno di legge; il Senato provvederebbe ad una organica sistemazione del tutto e ci invierebbe un testo che potrebbe essere approvato, salvo naturalmente il diritto per ogni parlamentare alla presentazione di emendamenti.

L'articolo 2 proposto dall'onorevole relatore si inquadra perfettamente in questa linea di logica, perché crea la saldatura tra le due leggi; ha quindi il parere favorevole del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo unico del provvedimento:

« I benefici previsti dal primo comma dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle nuove imprese artigiane, delle nuove piccole industrie, delle nuove imprese alberghiere e di quelle esercenti impianti di trasporto, sono concessi, con le stesse modalità stabilite dalla suddetta legge, fino a quando non saranno emanate nuove disposizioni per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale e comunque non oltre l'esercizio finanziario 1968 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Laforgia avvertendo che, se approvato, esso diverrà l'articolo 2 della legge, con conseguente conversione dell'articolo unico già approvato in articolo 1:

ART. 2.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* ed ha effetto dal 1° luglio 1965 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Modificazioni al regime tributario delle società concessionarie telefoniche (1630).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regime tributario delle società concessionarie telefoniche ».

Il relatore, onorevole Scricciolo, ha chiesto il rinvio della discussione alla prossima settimana.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Approvazione degli atti di vendita a trattativa privata in data 22 ottobre 1957, n. 7013 di repertorio ed in data 13 gennaio 1960, n. 7209 di repertorio, alla Società anonima immobiliare del Tigullio del compendio demaniale costituito da una zona di arenile e di scogliera sito in Rapallo nonché delle strutture murarie di un fabbricato non ultimato, esistenti sull'arenile medesimo (2289).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Approvazione degli atti di vendita a trattativa privata in data 22 ottobre 1957, n. 7013 di repertorio ed in data 13 gennaio 1960, n. 7209 di repertorio, alla società anonima immobiliare del Tigullio del compendio demaniale costituito da una zona di arenile e di scogliera sito in Rapallo nonché delle strutture murarie di un fabbricato non ultimato esistenti nell'arenile medesimo ».

L'onorevole Patrini, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, mi rimetto a quanto ho già avuto occasione di dire nel corso della seduta del 24 giugno 1965 e raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno.

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha chiesto di parlare dichiaro chiusa la discussione generale e do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

« Sono approvati e resi esecutori l'atto in data 22 ottobre 1957, n. 7013, di repertorio e l'atto aggiuntivo in data 13 gennaio 1960, n. 7209 di repertorio, stipulati presso l'Intendenza di finanza di Genova, per la vendita a trattativa privata alla Società anonima immobiliare del Tigullio, con sede in Genova, del compendio demaniale costituito dalla zona di arenile e di scogliera di metri quadrati 1.184,14, sita in comune di Rapallo, nonché delle strutture murarie di un fabbricato non ultimato, ivi insistenti, per l'importo complessivo di lire 13 milioni 700 mila ».

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Deroche al monopolio di Stato del chinino (2295).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Deroche al monopolio di Stato del chinino ».

Il Relatore, onorevole Loreti, ha facoltà di svolgere la relazione.

LORETI, *Relatore*. Il disegno di legge ha lo scopo di abolire il monopolio del chinino ed è stato disposto in base agli impegni assunti in sede comunitaria. Con il provvedimento in esame si liberalizza l'importazione del prodotto. Il provvedimento non implica distorsioni distributive in quanto la vendita di chinino verrà continuata anche per il tramite delle rivendite di generi di monopolio, in modo che questo farmaco, in caso di necessità, sia reperibile anche nelle zone più remote del nostro Paese.

In vista di ciò raccomando alla Commissione di voler approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

In deroga agli articoli 1, 2 e 3 del regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1090, è ammessa l'importazione in Italia della corteccia di cincona, dei sali di chinino e degli alcaloidi estratti della cincona sia allo stato di purezza, che mescolati ad altre sostanze, nonché dei preparati sussidiari del chinino e degli anti-malarici sintetici.

(È approvato).

ART. 2.

Il diritto di monopolio previsto all'articolo 2 del regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1090, è soppresso.

La minore entrata valutata in circa 30 milioni annui sarà compensata con l'aumento del prezzo di vendita dei preparati di chinino dello Stato, ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1090.

(È approvato).

ART. 3.

Sono abrogate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1137, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 818, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

«Modificazioni all'articolo 3 della legge 3 marzo 1951, n. 193, recante norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato (2303):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge:

ZANIBELLI ed altri: «Proroga dei benefici previsti dall'articolo 8, primo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni per le imprese alberghiere e di trasporto » (2440):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge:

«Approvazione degli atti di vendita a trattativa privata in data 22 ottobre 1957, n. 1013 di repertorio ed in data 13 gennaio 1960, n. 7209 di repertorio, alla Società anonima immobiliare del Tigullio del compendio demaniale costituito da una zona di arenile e di scogliera sito in Rapallo, nonché delle strutture murarie di un fabbricato non ultimato, esistenti sull'arenile medesimo » (2289):

Presenti	33
Votanti	26
Maggioranza	14
Astenuti	7
Voti favorevoli	23
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1965

Disegno di legge:

« Deroghe al monopolio di Stato del chinino » (2295):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelino, Azzaro, Bassi, Bertoldi, Bima, Bonaiti, Buzzetti, Carocci, Castellucci, De Ponti, Fortuna, Laforgia, Le Penna, Lenti, Longoni, Loreti, Malfatti Francesco, Matarrese, Minasi, Mitterdorfer, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Pella, Raffaelli, Rus-

so Vincenzo, Salvi, Scricciolo, Soliano, Tambroni, Turnaturi, Vespignani, Vicentini.

Si sono astenuti sul disegno 2289:

Carocci, Lenti, Malfatti Francesco, Matarrese, Nicoletto, Raffaelli, Soliano.

È in congedo:

Zugno.

La seduta termina alle 18.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI